Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TITOLO III

ATTIVITÀ DI VIAGGIO E TURISMO

CAPO I

Agenzie di viaggio e turismo

Art. 38

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:
1 Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 4/2013

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 39

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 40

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2007

2 Articolo sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 4/2013

3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 41

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Art. 42

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Art. 43

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

Art. 44

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Art. 45

(Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)(1)

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo conseguita con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 46 ovvero essere in possesso delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

2. Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non possieda i requisiti di cui al comma 1 nomina un direttore tecnico.

3. I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo hanno l'obbligo di svolgere la loro attività con continuità ed esclusività.

4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2"Disciplina organica del turismo"), l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Note:
1 Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 4/2013

Art. 46

(Regolamento regionale)(2)

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 2/2010

2 Articolo sostituito da art. 48, comma 1, L. R. 4/2013

Art. 47

(Albo regionale dei Direttori tecnici)

1. Presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario è istituito l'albo regionale dei Direttori tecnici, di seguito denominato albo, cui possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 45.

2. Sono iscritti d'ufficio all'albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti all'albo di cui alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 48

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 57, L. R. 14/2012

Art. 49

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:
1 Articolo sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 4/2013

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 50

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:
1 Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 4/2013

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 51

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

CAPO II

Associazioni e imprese

Art. 52

(ABROGATO)

(5)

Note:
1 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

3 Parole sostituite al comma 4 da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013

4 Comma 2 abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

5 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 53

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

CAPO III

Incentivi e sanzioni

Art. 54

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 21, L. R. 6/2017 , a seguito della sostituzione del comma 5 dell'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016.

3 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016 è stato emanato con DPReg. 19/9/2022, n. 0115/Pres. (B.U.R. 5/10/2022, n. 40) ed è in vigore dal 6/10/2022.

Art. 55

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:
1 Comma 01 aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 18/2003

2 Articolo sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 4/2013

3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 55 bis

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 4/2013

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 14/2017